

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15796 Anno 2015

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data pubblicazione: 27/07/2015

ORDINANZA

sul ricorso 25259-2012 proposto da:

ROMEO GIGLI SAS in persona del socio accomandatario; GIGLI ROMEO (CGLRMO49T12C065E) elettivamente domiciliati in ROMA, via GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANTE DE BENEDETTI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

IT HOLDING SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, via BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO VASCIMINNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA SANTARELLI, giusta procura speciale che viene allegata in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2373/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO dell'1.3.2011, depositata il 22/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito per i ricorrenti l'Avvocato Maria Cristina Napoleoni che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l'Avvocato Alessandra Grandoni (per delega avv. Maurizio Vasciminni) che si riporta agli scritti.

295
15



E' stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19.6.08, in parziale accoglimento delle domande risarcitorie proposte da Romeo Gigli e dalla Romeo Gigli s.a.s. nei confronti di I.T. Holding s.p.a., condannò la società convenuta a pagare agli attori le somme rispettive di € 457.575 e di € 2.148.500 oltre accessori.

La decisione fu appellata in via principale da I.T. Holding ed in via incidentale da Romeo Gigli e dalla s.a.s.

La Corte d'appello di Milano, rilevato che il 24.2.09 I.T. Holding era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria su richiesta del Commissario straordinario della capogruppo insolvente, ai sensi dell'art. 3, 3° co., del d.lgs. n. 347/03, con sentenza del 22.8.011 ha dichiarato, d'ufficio, improcedibili le domande di condanna avanzate dagli attori/appellanti incidentali, affermando che i crediti dedotti in giudizio andavano accertati secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e segg. I. fall.

2) La sentenza è stata impugnata da Romeo Gigli e da Romeo Gigli s.a.s. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui I.T. Holding in A.S. ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 96 II comma n. 3 I. fall.. Rilevano che I.T. Holding è stata posta in A.S. in data successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente le domande risarcitorie e che pertanto, ai sensi della norma che assumono violata, l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti in contestazione doveva essere compiuto in sede d'appello.

3) Il motivo appare manifestamente fondato.

Va premesso che, ai sensi del I comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 347/03, la sentenza dichiarativa dell'insolvenza delle grandi imprese in crisi determina, con riferimento alla data di ammissione alla procedura di A.S., gli effetti, in quanto compatibili, di cui al d. lgs. n. 270/99 il quale, a sua volta, all'art. 53, prevede che l'accertamento del passivo prosegue ... secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e segg. I. fall., ivi compreso l'art. 96.

Nel caso di specie, in cui, prima della dichiarazione di insolvenza di I.T. Holding, il tribunale aveva già parzialmente accolto le domande risarcitorie di Romeo Gigli e di Gigli s.a.s. contro la predetta società, doveva perciò trovare applicazione tale ultima disposizione che stabilisce, al n. 3 del suo II comma, che sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento e che il curatore può proporre e proseguire il giudizio di impugnazione.

La norma, introdotta dal d. lgs. n. 5/06 in sostituzione del preesistente art. 95 III comma della I. fall., comporta dunque la prosecuzione (eventuale) del giudizio per l'accertamento del credito in contestazione dinanzi al giudice naturale dell'impugnazione, e ciò (come già precisato da questa Corte in fattispecie disciplinate *ratione temporis* dall'art. 95 III comma) anche nell'ipotesi in cui la prima sentenza abbia rigettato o accolto solo in parte la domanda del creditore, il quale – al pari del curatore – per ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla (cfr., da ultimo, Cass. nn. 17834/013).

Si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento del primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo, per la cassazione della sentenza impugnata e per il rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, cui spetterà di decidere sugli appelli.

Tanto con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria.



Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contrastate dalla controricorrente, che non ha depositato memoria. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 20 gennaio 2015.

Il Presidente